

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESTERNI AUTORIZZATI.

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La gara ha per oggetto il prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti di trattamento esterni autorizzati, del percolato (CER 190703) prodotto nei seguenti impianti di proprietà di Centro Servizi Ambiente Impianti SpA (di seguito anche solo **"CSAI"**):

- i) discarica per rifiuti non pericolosi "Podere Rota", sita in Terranuova Bracciolini;
- ii) discarica per rifiuti non pericolosi "Podere Il Pero", sita in Castiglion Fibocchi.

In riferimento alle caratteristiche chimico/fisiche di riferimento del percolato, sono compresi tra i documenti di gara dei campionamenti.

Detti campionamenti si ritengono indicativi, pertanto eventuali variazioni in merito alle caratteristiche chimico/fisiche del percolato, oggetto di gara, non potranno determinare alcuna sorta di pretesa da parte della ditta Appaltatrice.

La quantità presunta del percolato da smaltire annua ammonta, sulla base di una stima presunta, a circa 60.000 tonnellate.

In fase operativa tali previsioni potranno subire variazioni, anche in negativo, a seconda delle necessità oggettive. Per tale ultima eventualità la ditta non avrà nulla a pretendere in ordine al mancato servizio.

Ai fini della formulazione dell'offerta si rende nota la media mensile degli ultimi 3 (tre) anni di percolato prodotto presso l'impianti di cui è gara e destinato allo smaltimento presso impianti esterni autorizzati così suddivisa:

semestre	CER 190703 media mensile tonnellate
I semestre 2008	3.050
II semestre 2008	2.848
I semestre 2009	3.150

II semestre 2009	1.986
I semestre 2010	4.164
II semestre 2010	3.441

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire regolarità efficienza ed efficacia e pertanto l'Appaltatore adotterà le misure idonee al raggiungimento di tali fini.

ART. 3 - DISPOSIZIONE RIGUARDANTI L'APPALTO

La consegna all'Appaltatore, in fase di sopralluogo, del presente Capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle condizioni che regolano il servizio riportate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. L'accettazione del presente Capitolato equivale inoltre a dichiarazione implicita di avere nella propria disponibilità idonee attrezzature e specifici automezzi atti al caricamento e al trasporto di rifiuti liquidi per il corretto e puntuale svolgimento del servizio richiesto.

ART. 4 - IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il quantitativo di percolato presunto che dovrà essere prelevato, ritirato e smaltito, calcolato sulla base di una media del percolato prodotto dagli Impianti di CSAI tenendo conto anche dei prossimi ampliamenti previsti, viene indicato in via presuntiva in 60.000 tonnellate annue.

L'importo unitario a base di gara per ogni tonnellata di percolato prelevato, ritirato e smaltito viene fissato in € 53,00 per ogni tonnellata di percolato prelevato, trasportato e smaltito, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad euro 0,05, ed esclusa IVA

La durata del servizio è prevista di due anni, e potrà essere rinnovato da parte di CSAI, alle medesime condizioni economiche oggetto di offerta, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza naturale, per ulteriori due anni; per l'ipotesi in cui CSAI decidesse di non rinnovare il contratto, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall'appaltatore.

Ne consegue che l'importo annuo presunto, tenuto conto del quantitativo medio presunto di 60.000 tonnellate annue, ammonta ad euro 3.180,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA; l'importo a base di gara, pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 d.lgs. 163/2006, ammonta ad euro 12.720.000,00, di cui euro 12.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da DUVRI.

Come evidenziato in precedenza, l'importo annuo è meramente indicativo, con la conseguenza che all'appaltatore non viene garantito da CSAI il raggiungimento di un corrispettivo minimo annuo ma soltanto il pagamento del percolato effettivamente prelevato, ritirato e smaltito.

Tenuto conto che il servizio oggetto di appalto deve essere svolto senza soluzioni di continuità e non può essere interrotto in quanto strettamente connesso al conferimento dei rifiuti in discarica e alla tutela dell'ambiente, la stazione appaltante si riserva, ex art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, di dare avvio all'esecuzione di urgenza del servizio prima della stipula del contratto.

ART. 5 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Le Ditte partecipanti hanno l'obbligo di effettuare, prima di presentare l'offerta, il sopralluogo presso gli impianti di CSAI.

Il sopralluogo degli impianti dovrà essere effettuato con le modalità e nei termini indicati all'art. 13 del disciplinare di gara.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE

6.1 - SERVIZI ORDINARI

L'Appaltatore dovrà garantire l'intervento in conformità del Programma settimanale che verrà predisposto dal Responsabile di gestione del Servizio Smaltimento di CSAI o suo sostituto, nei giorni lavorativi compresi tra il lunedì ed il sabato di ogni settimana; per ciascun giorno della settimana, sarà indicato il quantitativo di percolato che andrà prelevato, ritirato e smaltito da ciascun impianto sia per Casa Rota sia per Il Pero.

Il Programma settimanale per la settimana successiva a quella in corso verrà predisposto dal Responsabile di gestione del Servizio Smaltimento di CSAI o suo sostituto e trasmesso (via fax o via e-mail) all'Appaltatore entro la giornata del giovedì, lo stesso appaltatore dovrà riceverlo e confermarlo (via fax o via e-mail) entro 24 ore dal ricevimento per attuarlo a partire al lunedì successivo.

La mancata conferma da parte dell'Appaltatore del Programma settimanale trasmesso da CSAI entro i termini sopra definiti sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana successiva.

Nel caso in cui l'Appaltatore richieda di effettuare modifiche al Programma settimanale trasmesso da CSAI dovrà proporle entro il successivo venerdì alle ore 11,00. CSAI si riserva la facoltà di accettarle o meno; in mancanza di formale accettazione da parte di CSAI resterà vigente il Programma settimanale originario.

CSAI si riserva di richiedere eventuali variazioni al Programma settimanale in corso di applicazione ovvero di richiedere l'aumento o la riduzione della quantità di percolato prelevato, trasportato e smaltito nei termini che seguono:

- a) aumento fino al 20% delle quantità da prelevare, trasportare e smaltire rispetto a quelle previste nel Programma Settimanale alle medesime condizioni economiche,
- b) riduzione fino al 20% delle quantità da prelevare, trasportare e smaltire rispetto a quelle previste nel Programma Settimanale, fermo il pagamento delle sole quantità effettivamente ritirate dall'appaltatore senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa di corrispettivo o indennizzo.

Le predette richieste di aumento o diminuzione nei limiti del 20% dovranno essere avanzate da CSAI all'appaltatore con un preavviso di 24 ore

Al fine di evitare che, qualora gli automezzi arrivassero in un arco di tempo troppo breve, si creino code di automezzi in attesa di carico con conseguente blocco dell'accesso agli impianti di CSAI Spa e lunghe attese per l'inizio delle singole attività di ciascun automezzo, il programma giornaliero di ritiro deve essere organizzato dall'appaltatore in modo che gli accessi degli automezzi siano equamente distribuiti nell'orario di attività di lavoro degli impianti di raccolta del percolato dalla discarica, quindi:

dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00

Il servizio di prelievo e ritiro del percolato si deve svolgere secondo la seguente procedura:

- a) ingresso all'impianto con sosta obbligatoria sul sistema di pesatura dell'impianto, consegna dei documenti di accettazione (formulario identificativo, etc..) al personale addetto; nel caso di primo accesso dell'automezzo, svolgimento della attività di registrazione dell'automezzo nel sistema informatico, compresa la registrazione della tara dell'automezzo;
- b) attesa della conferma di accettazione della conformità dei documenti da parte del personale di CSQI Spa addetto all'accettazione e di seguito partenza verso il sistema di carico del percolato;
- c) raggiungimento del punto di carico del percolato che sarà indicato dal personale

- addetto della CSAI Spa e attesa eventuale del proprio turno di carico;
- d) la percorrenza della viabilità interna degli impianti deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni di guida indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale presente, in particolare procedendo a passo d'uomo;
 - e) attesa della conferma, da parte del personale addetto della CSAI Spa, per poter dare inizio alle attività di carico;
 - f) inizio delle operazioni di carico del percolato che l'autista dovrà svolgere mediante l'impiego dei sistemi elettromeccanici di avvio e spegnimento della pompa di carico già installati;
 - g) termine delle operazioni di carico con spegnimento della pompa accertandosi della regolarità della operazione eseguita;
 - h) avviso al personale addetto di CSAI Spa dell'avvenuto termine della operazione di carico e/o segnalazione immediata di eventuali e chiusura del sistema di carico;
 - i) avvio verso l'uscita mediante la viabilità ordinaria interna;
 - j) sosta obbligatoria al sistema di pesatura prima di lasciare l'impianto per il ritiro della documentazione già compilata a carico del produttore del rifiuto;

6.2 - SERVIZI DI EMERGENZA

Vengono intesi come servizi di emergenza le attività di risposta immediata (disponibilità *in situ* entro 24 ore dalla richiesta di intervento, anche telefonica di CSAI salvo la migliore offerta che venisse avanzata in sede di gara), poste in atto al fine di impedire danni alla salute pubblica, all'ambiente ed alle cose e beni materiali.

Tali attività includono:

- a. reperibilità telefonica immediata di personale specializzato, il cui nominativo deve essere segnalato contestualmente alla stipula del contratto o, in caso di avvio del servizio nelle more della stipula, entro l'inizio dello svolgimento del servizio medesimo;
- b. intervento immediato a seguito di rotture o blocchi dei sistemi e/o degli elementi principali e fondamentali degli impianti;
- c. intervento immediato a seguito di situazioni meteorologiche comportanti intense precipitazioni;
- d. intervento immediato a seguito di segnalazione da parte degli Enti di controllo;
- e. interventi per causa di forza maggiore, non compresi nella ipotesi di cui sopra e non riconducibili a responsabilità della stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà essere in condizioni di ricevere chiamate di emergenza indicando uno o più recapiti telefonici in qualunque ora nell'arco di 24 ore.

Il servizio, in caso di emergenza, deve essere garantito sia nei giorni festivi che nelle ore notturne.

L'Appaltatore dovrà garantire nelle situazioni di emergenza il prelievo, trasporto e smaltimento di una quantità minima di 100 tonnellate giornaliere di percolato aggiuntive rispetto alle quantità previste nel Programma, eventualmente maggiorato del 20% di cui al punto sub. b), alle medesime condizioni economiche.

In caso di situazione di emergenza l'Appaltatore è tenuto ad effettuare più viaggi al giorno, fino alla completa cessazione dell'emergenza, o fino a quando lo stato di emergenza sia ritenuto sotto controllo dai responsabili di CSAI.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del piano di lavoro, delle tempistiche previste per l'effettuazione del servizio in situazioni di emergenza nonché il mancato prelievo trasporto e smaltimento del quantitativo minimo giornaliero aggiuntivo di 100 tonnellate di percolato comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.

ART. 7 – TRASPORTO

I mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, dovranno essere regolarmente autorizzati al trasporto come elencati nel provvedimento autorizzativo e dovranno inoltre possedere caratteristiche, dimensioni ed equipaggiamento tale da garantire il trasporto in sicurezza del rifiuto.

Le autocisterne dovranno avere una portata minima di 20 tonnellate ciascuna, sostituibili in caso di guasto.

L'Appaltatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi adoperati per il trasporto, con particolare riferimento alle autorizzazioni previste dalla legge.

Ogni trasporto dovrà essere accompagnato come previsto dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 da formulario di identificazione del rifiuto o da scheda SISTRI.

In caso di mancato funzionamento del sistema di tracciabilità elettronica SISTRI, CSAI provvederà alla eventuale compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere la quarta copia del formulario identificazione rifiuti, regolarmente timbrata e firmata per accettazione dall'impianto/i di smaltimento entro i termini e le modalità previste dalla legge.

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, sarà tenuto a garantire quanto segue:

- la sostituzione immediata degli autisti e dei mezzi che dovessero risultare indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare alcuna interruzione allo svolgimento del servizio. In tale evenienza, per quanto attiene agli automezzi, dovranno essere sostituiti con altri di analoghe caratteristiche ed idoneamente autorizzati; l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose,

arrecati da automezzi dell' Impresa;

- il pronto recupero del percolato in caso di spandimenti accidentali presso l'impianto CSAI, il trasporto ed il conferimento presso gli impianti esterni;
- che i mezzi per il trasporto dovranno essere sempre efficienti al fine di evitare spandimenti e gocciolamenti; in caso di spandimenti e gocciolamenti dovrà provvedere al pronto recupero del materiale sversato;
- a circolare e/o sostare all'interno degli impianti di CSAI in modo da non intralciare il traffico veicolare e il passaggio pedonale;
- a non sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici dell'impianto.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI TRASPORTO E SMALTIMENTO

Le ditte partecipanti che svolgono l'attività di prelievo e trasporto dovranno essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero di aver inoltrato domanda di iscrizione all'Albo medesimo in data antecedente la pubblicazione della presente gara e di non aver avuto riscontro negativo, per categoria 4 – Raccolta di Rifiuti non pericolosi prodotti da terzi – classe C o superiore per il CER 190703 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E..

Le ditte partecipanti che svolgono l'attività di smaltimento dovranno:

- i) essere gestori di almeno tre impianti di smaltimento per una capacità complessiva autorizzata non inferiore a 200.000 tonnellate o per una capacità autorizzata giornaliera complessiva non inferiore a 650 tonnellate.

In sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di domanda di offerta, l'Impresa dovrà produrre tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica.

Per le imprese stabilite in altri Stati U.E. gli impianti dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

CSAI si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, sia nel caso di aggiudicazione che nel corso del contratto, nonché di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento delle attività oggetto di gara; qualora si riscontrasse la mancanza di tali requisiti CSAI potrà procedere alla risoluzione del contratto ed escutere la cauzione prestata, con segnalazione del caso agli organi competenti.

L'impianto ovvero gli impianti di destinazione per lo smaltimento del percolato, per tutto il periodo di valenza contrattuale, dovranno essere in grado di ricevere tutto il percolato CER 190703 prodotto da CSAI.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verificassero situazioni che per cause

di forza maggiore, impediscano il regolare utilizzo dell'impianto/i dichiarato/i in sede di gara, CSAI, su presentazione di apposita istanza completa della documentazione comprovante il possesso delle necessarie autorizzazioni e comunque di quelle previste dalla normativa vigente in materia, dopo formale istruttoria, potrà rilasciare il nulla osta alla variazione, a condizione che gli impianti proposti abbiano quanto meno la medesima capacità autorizzata di quello da sostituire.

L'appaltatore potrà nel corso del contratto, previo consenso di CSAI, modificare gli impianti di smaltimento dove destinare il percolato rispetto a quelli indicati nella offerta, a condizione che i nuovi impianti proposti abbiano una capacità autorizzata almeno pari a quella degli impianti che saranno sostituiti; anche in tale ipotesi sarà necessaria la presentazione di apposita istanza completa della documentazione comprovante il possesso delle necessarie autorizzazioni e comunque di quelle previste dalla normativa vigente in materia. Fintanto che CSAI non autorizzerà la modifica dell'impianto l'appaltatore dovrà continuare a smaltire presso gli impianti indicati in sede di offerta.

Ne consegue che sarà onere dell'appaltatore mantenere per tutta la durata dell'appalto rapporti commerciali con gli impianti di smaltimento analoghi, per numero di impianti e capacità di smaltimento di percolato autorizzata, a quelli proposti in sede di offerta tecnica (Relazione sugli Impianti di smaltimento).

Resta in ogni caso fermo che, in caso di un eventuale cambio di impianto/i, non dovranno derivare costi aggiuntivi per CSAI né direttamente né indirettamente, con la conseguenza che il corrispettivo per tonnellata di percolato smaltito rimarrà quello proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare a CSAI la documentazione relativa ad integrazioni, rinnovi e /o modifiche delle autorizzazioni o convenzioni di cui sopra che dovessero intervenire nel periodo di valenza contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore di uno degli obblighi previsti nel presente articolo, CSAI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza diritto dell'Appaltatore di alcun indennizzo, con conseguente facoltà della stessa CSAI di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

ART. 9 – INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

Nel caso il partecipante sia un soggetto che esercita attività di intermediazione dovrà:

a) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero aver inoltrato domanda di iscrizione all'Albo medesimo in data antecedente la pubblicazione della presente gara e di non avere ricevuto riscontro negativo, per la Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti) – classe C o superiore o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.;

b) per la intermediazione nell'attività di smaltimento del percolato, avere la disponibilità per la presente procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto di almeno tre impianti di smaltimento per una capacità complessiva autorizzata non inferiore a 200.000 tonnellate annue o per una capacità autorizzata giornaliera complessiva non inferiore a 650 tonnellate; tale disponibilità dovrà risultare dalla sottoscrizione da parte del gestore dell'impianto di dichiarazione come da modello compreso tra i documenti di gara - art. 4, punto iii disciplinare di gara - modello che potrà essere scaricato dal sito internet della stazione appaltante. Si precisa che il gestore dell'impianto non potrà concedere la disponibilità per il medesimo impianto a favore di più di un intermediario partecipante alla gara; gli impianti per i quali è stata concessa la disponibilità a più concorrenti non saranno presi in considerazione sia ai fini dei requisiti di partecipazione, che ai fini del punteggio nell'offerta tecnica.

c) per la intermediazione nell'attività di prelievo e trasporto di percolato, avere la disponibilità per la presente procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto di un accordo, come da modello compreso tra i documenti di gara – art. 4 punto iv) – modello che potrà essere scaricato dal sito internet della stazione appaltante, con un trasportatore in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero che abbia inoltrato domanda di iscrizione all'Albo medesimo in data antecedente la pubblicazione della presente gara e di non aver avuto riscontro negativo, per la categoria 4 – Raccolta di Rifiuti non pericolosi prodotti da terzi – classe C o superiore per il CER 190703 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.. Si precisa che un trasportatore non potrà stipulare il predetto accordo con più di un intermediario partecipante alla gara; in caso di violazione di detto principio, il relativo accordo non sarà preso in considerazione sia ai fini dei requisiti di partecipazione, che ai fini del punteggio nell'offerta tecnica.

Anche con riferimento agli intermediari, CSAI si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, sia nel caso di aggiudicazione che nel corso del contratto, nonché di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione; qualora si riscontrasse la mancanza di tali requisiti CSAI potrà procedere alla risoluzione del contratto ed escutere la cauzione prestata, con segnalazione del caso agli organi competenti.

L'impianto ovvero gli impianti di destinazione per lo smaltimento del percolato indicati

dall'intermediario in sede di offerta, per tutto il periodo di valenza contrattuale, dovranno essere in grado di ricevere tutto il percolato CER 190703 prodotto da CSAI.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verificano situazioni che per cause di forza maggiore, impediscano il regolare utilizzo dell'impianto/i dichiarato/i in sede di gara, CSAI, su presentazione di apposita istanza completa della documentazione comprovante il possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e comunque di quelle previste dalla normativa vigente in materia, dopo formale istruttoria potrà rilasciare il nulla osta alla variazione, a condizione che gli impianti proposti abbiano quanto meno la medesima capacità autorizzata di quello da sostituire.

L'appaltatore potrà nel corso del contratto, previo consenso di CSAI, modificare gli impianti di smaltimento dove destinare il percolato rispetto a quelli indicati nella offerta, a condizione che i nuovi impianti proposti abbiano una capacità autorizzata almeno pari a quella degli impianti che saranno sostituiti; anche in tale ipotesi sarà necessaria la presentazione di apposita istanza completa della documentazione comprovante il possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e comunque di quelle previste dalla normativa vigente in materia. Fintanto che CSAI non autorizzerà la modifica dell'impianto, l'appaltatore dovrà continuare a smaltire presso gli impianti indicati in sede di offerta.

Ne consegue che sarà onere dell'appaltatore mantenere per tutta la durata dell'appalto rapporti commerciali con gli impianti di smaltimento analoghi, per numero di impianti e capacità di smaltimento di percolato autorizzata, a quelli proposti in sede di offerta tecnica (Relazione sugli Impianti di smaltimento).

Resta in ogni caso fermo che, in caso di un eventuale cambio di impianto/i, non dovranno derivare costi aggiuntivi per CSAI né direttamente né indirettamente, con la conseguenza che il corrispettivo per tonnellata di percolato smaltito rimarrà quello proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare a CSAI la documentazione relativa ad integrazioni, rinnovi e /o modifiche delle autorizzazioni o convenzioni di cui sopra che dovessero intervenire nel periodo di valenza contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore di uno degli obblighi previsti nel presente articolo, CSAI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza diritto dell'Appaltatore di alcun indennizzo, con conseguente facoltà della stessa CSAI di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore si assume la piena responsabilità - tecnicamente, civilmente, penalmente - dell'operato del proprio personale ed eventuali collaboratori addetti al servizio e risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di CSAI.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di un intermediario, lo stesso si assume la piena responsabilità - tecnicamente, civilmente, penalmente - dell'operato del proprio personale ed eventuali collaboratori addetti al servizio, nonché di quello dei soggetti dallo stesso individuati per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento del percolato; nei confronti di CSAI lo stesso risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di CSAI.

L'Appaltatore dovrà essere assicurato contro i rischi della R.C., R.C.O. e per danni ambientali con massimale fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto, previo invito di CSAI, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, CSAI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'appaltatore alcunché a titolo di indennizzo con conseguente facoltà della stessa CSAI di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

Per l'ipotesi in cui l'appaltatore risultasse un intermediario, lo stesso si obbliga a sollevare da ogni responsabilità e a rilevare indenne CSAI da qualsiasi domanda e/o richiesta, anche di tipo risarcitorio, che venisse avanzata nei confronti di CSAI da parte dei soggetti individuati dallo stesso intermediario per l'esecuzione del servizio.

ART. 11 - PENALI

Per ogni tonnellata di percolato ritirato in meno ogni giorno rispetto al Programma settimanale previsto da CSAI, aumentato degli eventuali ritiri aggiuntivi richiesti all'art. 6.1, sarà applicata una penale pari ad euro 10,00 per tonnellata non ritirata.

Nel caso di mancato rispetto della tempistica d'intervento prevista in caso di emergenza (entro 24 ore dalla richiesta di intervento ex art. 6.2 o nel minor tempo proposto in sede di offerta), sarà applicata all'Appaltatore una penale pari ad euro 1.500,00 per ciascuna giornata in cui si è manifestata l'infrazione.

Nel caso di mancato ritiro, per qualsivoglia causa, del quantitativo minimo di percolato previsto nell'ipotesi di emergenza pari a 100 tonnellate giornaliere rispetto a quelle previste nel Programma settimanale di cui al punto 6.1, eventualmente maggiorate del 20%, verrà applicata all'Appaltatore una penale di euro 20,00 per ogni tonnellata di

percolato non ritirato.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore con termine di 5 (cinque) giorni per eventuali difese scritte.

Nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca nel termine suddetto alcuna giustificazione o qualora la stessa non sia ritenuta, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, sufficiente a giustificare l'inadempimento, CSAI provvederà all'applicazione della penale.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non pagate e, in difetto, sulla cauzione definitiva di cui all'art. 15.

L'applicazione delle penali come sopra descritte non estingue il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento dei danni.

CSAI, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

A seguito del ripetersi per tre volte nel corso di un anno solare di fattispecie che comportano l'applicazione delle predette penali, CSAI si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, di incamerare a titolo di penale la cauzione definitiva presentata a titolo di garanzia dell'appalto, nonché il diritto di esigere il rimborso di ogni e qualsiasi eventuale maggiore danno che ne derivasse, anche di immagine.

ART. 12 - ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si assume, con l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, i seguenti oneri:

- a) regolare assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del personale impiegato nei lavori con applicazione del contratto nazionale di categoria ed eventuali accordi integrativi dello stesso;
- b) tutte le spese connesse con l'impiego di mezzi o attrezzature idonee alla perfetta esecuzione del servizio;
- c) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati sia all'azienda sia a terzi, per distruzione, deterioramento di beni o inquinamento;

Per gli oneri di cui sopra, l'Appaltatore non potrà mai pretendere compensi di sorta.

ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la

12

previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, CSAI ha allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo ai due impianti oggetto di gara al fine di:

- a) informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da CSAI nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

Detto documento sarà poi allegato al contratto di appalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore faccia ricorso al subappalto, all'atto della comunicazione alla Stazione Appaltante dei subappaltatori, dovrà trasmettere a CSAI S.p.A., il predetto DUVRI sottoscritto per presa visione ed accettazione dal subappaltatore; tutti i soggetti coinvolti nelle attività previste dal seguente capitolato dovranno applicare le misure di prevenzione protezione e coordinamento previste nel DUVRI.

L'Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- i) a formare ed informare i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- ii) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;
- iii) a disporre e controllare che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- iv) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- v) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

I dipendenti dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori dovranno esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 14 - COMPORTAMENTO E COOPERAZIONE

E' fatto obbligo all'Appaltatore ed al personale dipendente di segnalare a CSAI tutte quelle circostanze, situazioni ed azioni ad opera degli utenti della discarica e/o terzi nell'espletamento del servizio, che possano impedire od ostacolare il buon esito del servizio stesso.

Rientra in tale obbligo segnalare qualsiasi irregolarità offrendo tutte le indicazioni atte ad individuare il contravventore.

ART. 15 - PAGAMENTO

Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura, sulla base delle quantità di percolato effettivamente smaltite indicate dall'impianto di destinazione nel Formulario di identificazione del Rifiuto.

Il pagamento sarà effettuato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali ecc.).

Nel caso in cui l'appaltatore risulti un intermediario, CSAI dovrà corrispondere il pagamento direttamente allo stesso intermediario, non configurandosi alcun obbligo o rapporto tra CSAI e i soggetti che lo stesso intermediario individuerà per lo svolgimento del servizio.

Con la presentazione della fattura dovrà essere prodotta copia del modello DURC, in corso di validità. In mancanza di tale documentazione non si darà luogo alla liquidazione delle fatture.

La fattura dovrà riportare il numero d'ordine o del provvedimento di riferimento nonché gli estremi identificativi del Formulario e la quantità di percolato effettivamente smaltita.

Il pagamento del servizio dell'ultimo periodo, sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i..

La garanzia dovrà contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si applicano, ex art. 113 d.lgs. 163/2006, le previsioni di cui all'art. 75, comma 7, d.lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque, finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto tra le parti.

La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di escussione da parte della stazione appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto, ex art. 1456 cod. civ., con escussione della cauzione residua e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara, applicando lo sconto percentuale offerto.

Detto importo, comprende tutti gli oneri di trattamento presso gli impianti autorizzati e di trasporto e tutti gli oneri conseguenti al servizio stesso nessuno escluso, quali i consumi, le manutenzioni, gli ammortamenti, le spese generali, le assicurazioni, le imposte e tasse, il costo del personale addetto alla movimentazione e comunque tutti gli oneri previsti nel capitolato.

In considerazione della durata del contratto, l'importo come sopra determinato sarà aggiornato annualmente, per il 30% in base all'incremento del costo del carburante e per il restante 70% in base all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi (FOI).

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto potrà essere affidato entro i limiti di legge e comunque solo previa indicazione della parte dei servizi oggetto del subappalto e per esso si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs 163/2006, precisando che gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006.

Qualora l'aggiudicataria dell'appalto non trasmetta la fattura quietanzata del subappaltatore o del cottimista entro il termine di venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante si riserva di sospendere il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario medesimo.

CSAI non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere a CSAI, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso aggiudicatario effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di violazione di tale obbligo, CSAI provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento economico e normativo nonché dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nei confronti dei dipendenti del subappaltatore per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' espressamente vietata ogni forma di subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di prelievo e smaltimento e trasporto.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto o di parte dello stesso fermo restando quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, pena la nullità del contratto.

ART. 20 - VARIABILITA DELL'APPALTO

Ferma la facoltà di CSAI di apportare le modifiche quantitative previste all'art. 6, sia in termini di variazione al Programma Settimanale che nell'ipotesi di emergenza, rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di introdurre varianti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 311 DPR 207/2010 e s.m.i..

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In forza di quanto previsto dall'art. 297 DPR 207/2010 e s.m.i., il contratto si potrà risolvere per iniziativa unilaterale di CSAI nelle ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 d.lgs. 163/2006, con le modalità e le procedure previste dagli artt. 138 e ss. del d.lgs. 163/2006.

Fermo quanto sopra, nonché le ipotesi di risoluzione ex art. 1456 previste nei precedenti articoli, a CSAI è riconosciuta la facoltà, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto in caso di:

- cessione dell'impresa o cessazione dell'attività della ditta, concordato preventivo, fallimento, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- valutazioni negative a conclusione di controlli e verifiche eseguite sugli interventi effettuati;
- violazione da parte dell'appaltatore del rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto;
- negli altri casi specifici previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di risoluzione contrattuale, CSAI si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 22 – ORDINI DI SERVIZIO

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio stesso.

L'appaltatore, pertanto, è obbligato ad adempiere agli ordini di servizio del Direttore dell'esecuzione senza poter avanzare alcuna contestazione o eccezione; l'eventuale inadempimento dell'appaltatore comporterà la risoluzione del contratto, ex art. 1456 cod. civ., con conseguente facoltà per CSAI di escutere la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione delle clausole che disciplinano l'appalto si riconosce la giurisdizione del Giudice Ordinario escludendo l'attivazione di un Collegio Arbitrale.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia legate e' competente in via esclusiva il Foro di Arezzo, con esclusione espressa di qualsiasi altro foro.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

ART. 26 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che i dati forniti dalle ditte sono trattati da CSAI per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'esecuzione degli obblighi contrattuali.